

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 112

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002

(Parere ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 23 dicembre 2001, n. 448)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 12 giugno 2002)



Ministero delle Attività Produttive

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLO SCHEMA DI DECRETO DI RIPARTIZIONE DEL CAPITOLO 2280 DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO (ART.32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2001 N. 448) – CONTRIBUTI AD ENTI ED ALTRI ORGANISMI -

L'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), ha stabilito che gli importi dei contributi dello Stato in favore dei soggetti di cui alla tabella 1 della stessa legge vengano iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun ministero e che il relativo riparto venga effettuato ogni anno, entro il 31 gennaio, attraverso un DM di concerto con il Ministro dell' Economia e delle Finanze, sentite le Commissioni Parlamentari competenti. Per il Ministero delle Attività Produttive i fondi a disposizione sono stati stanziati sul capitolo 2280 (U.P.B. 3.1.2.4 Contributi ad enti ed altri organismi) ed ammontano per l'anno 2002 a 27.353.221 €, con una riduzione dello stanziamento di quasi il 13% rispetto all'anno 2001, come risulta da un raffronto con i capitoli che, per il precedente anno, erano utilizzati rispettivamente dall'ex Ministero del Commercio Estero (cap.5107 per 28.405.129 €) e dall'ex Ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato (cap.2860 per 2.967.354 €) per un totale di 31.372.484 €. Tale riduzione è stata effettuata in applicazione del comma 3 dello stesso art. 32 della legge 23 dicembre 2001 n. 448 (legge finanziaria 2002).

L'allegato schema di decreto di riparto dell'intera somma appostata nel citato capitolo 2280 dello stato di previsione del Ministero delle Attività Produttive per l'anno 2002, prevede un riparto dei fondi che è caratterizzato in quanto afferente a tre macrofinalità:

1. Contributi ad enti di ricerca ed organismi di normalizzazione (2.262.264 €);
2. Contributi ad enti ed organismi nel settore turistico (324.930 €);
3. Contributi ad enti ed organismi che promuovono l'internazionalizzazione delle imprese (Promotion) (24.766.027 €).

Tale ripartizione è derivante dall'entrata in vigore del d.lgs. n.300/99 che ha istituito il Ministero delle Attività Produttive come fusione dell'ex Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato (che già aveva inglobato il dipartimento del turismo della presidenza del consiglio dei ministri ex d.lgs.303/99) con il ministero del Commercio con l'Estero, come già accennato sono quindi confluiti nel capitolo 2280 i fondi precedentemente afferenti al MICA ed al Mincomes. Mentre tra le tre macrofinalità si è proporzionalmente distribuita la decurtazione di cui sopra, all'interno di ogni finalità generale i singoli interventi sono stati dimensionati in rapporto a considerazioni che di seguito saranno esplicitate.

Si riportano le singole finalità previste per gli originali capitoli di bilancio poi confluiti nell'unico fondo di cui al capitolo 2280, a fianco sono poi indicate le somme che si propone di attribuire.



Ministero delle Attività Produttive

Contributi ad enti di ricerca ed organismi di normalizzazione	1	Sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento delle piccole industrie	€	212.264
	2	Contributi per il funzionamento delle Stazioni Sperimentali	€	750.000
	3	Contributo annuo forfetario agli organismi di normalizzazione italiani	€	800.000
	4	Contributo spese per la pubblicazione di norme per la salvaguardia della sicurezza (art.46, comma 3, l.128/98)	€	500.000
Contributi ad enti ed organismi nel settore turistico	5	Contributi a favore di enti o Associazioni che svolgano senza fini di lucro attività dirette ad incrementare il movimento dei forestieri o il turismo sociale o giovanile (legge 174/58)	€	154.937
	6	Contributi per iniziative e manifestazioni di carattere nazionale o pluriregionale che interessino il movimento turistico (legge 702/55)	€	169.993
Contributi ad enti ed organismi che promuovono l'internazionalizzazione delle imprese (Promotion)	7	Contributi ad associazioni ex legge 1083/54	€	9.250.000
	8	Contributi alle Camere di commercio italiane all'estero (l.518/70)	€	8.806.000
	9	Contributi ai consorzi multiregionali all'export (l.83/89)	€	4.490.000
	10	Contributi ai consorzi agro turistici (l.394/81 art.10)	€	440.027
	11	Contributi ex d.lgs. 143/98 (accordi associazioni di categoria)	€	1.780.000

Passando all'esame delle singole aree di intervento si precisa quanto segue:

Contributi ad enti di ricerca ed organismi di normalizzazione

A questa prima area di intervento afferiscono le finalizzazioni relative ai contributi per gli enti di ricerca, gli enti di normalizzazione e per le PMI. In particolare gli interventi di cui al punto 1 sono riferiti alla concessione di sussidi e premi volti alla promozione di iniziative da parte di PMI industriali, anche attraverso l'attuazione di convegni e studi. Il predetto stanziamento, pari a € 212.264, è uguale a quello relativo all'anno passato, decurtato della percentuale (pari a 12,8114%) di riduzione dell'intero capitolo operata secondo le indicazioni poste dall'art. della legge finanziaria 2002. Anche quest'anno sono pervenute un numero di istanze per accedere a detti finanziamenti che coprirà per intero la cifra stanziata. Lo stanziamento proposto al punto 2 attiene ai contributi per le Stazioni sperimentali per l'industria di cui all'art.2, comma 2, del decreto-legge 13.11.1990, n.326, convertito nella Legge 12.1.91, n. 4 in base alla quale lo Stato concorre al



Ministero delle Attività Produttive

13.11.1990, n.326, convertito nella Legge 12.1.91, n. 4 in base alla quale lo Stato concorre al finanziamento degli oneri contrattuali dei dipendenti delle stazioni sperimentali. La finalità di tale stanziamento è quella di consentire alle stazioni sperimentali di indirizzare le risorse proprie (in gran parte derivanti dai contributi obbligatori delle imprese del settore) in modo più specificamente mirato alla ricerca applicata. Di fatto quindi, si tratta di un contributo che copre parte delle spese per il personale di questi enti, ma indirettamente incide sugli stanziamenti per la ricerca applicata nei settori produttivi di riferimento. Anche in questo caso lo stanziamento previsto, a meno della decurtazione relativa all'intero capitolo di spesa di cui sopra, è pari a quello effettuato l'anno passato in quanto gli oneri per il personale sono rimasti pressoché invariati. Agli enti di normalizzazione italiani (UNI- Ente nazionale italiano di unificazione e CEI- Comitato elettrotecnico italiano) sono destinate le somme di cui ai punti 3 e 4, pari in totale a € 1.300.000, così suddivisi: € 800.000, sottoforma di contributo forfetario erogato secondo il d.m. 16.11.1992, n. 568; € 500.000 finalizzate alla stipula di convenzioni con l'UNI e il CEI per la pubblicazione in G.U. delle norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza. In particolare la quantificazione in € 500.000 della somma per la pubblicazione delle norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza risulta necessaria per la pubblicazione almeno dello stesso numero di norme tecniche pubblicate nel 2001.

Contributi ad enti ed organismi nel settore turistico

In relazione alle finalizzazioni per il settore turistico si precisa innanzitutto che sono relative in particolare alle provvidenze previste dalla legge 4 agosto 1955 n. 702 ed dalla legge 4 marzo 1958 n. 174, nel primo caso sono concessi contributi ad enti pubblici o di diritto pubblico per iniziative a carattere pluriregionale che contribuiscono all'incremento dei flussi turistici per l'intera nazione, nel secondo i beneficiari sono numerosi enti ed associazioni operanti a livello nazionale nel settore turistico sociale e/o giovanile. Si propone per tali finalizzazioni una distribuzione che, al netto della decurtazione già più volte citata prevista dall'art. 32 della legge finanziaria, favorisca il turismo giovanile e/o sociale in modo da stanziare una cifra non molto inferiore a quella prevista per il 2001 (nel 2001 per la legge 174/58 sono stati stanziati 321,6 milioni di lire pari a circa 166.000 Euro). Le ragioni di tale scelta risiedono nell'evoluzione che le due misure hanno avuto negli ultimi anni: da un lato mentre per le agevolazioni relative al turismo sociale e/o giovanile (l.174/58) il numero di istanze è rimasto costante e, per gli enti finanziati, è verificata la loro efficace azione di incremento del turismo giovanile e sociale; per gli incentivi di cui alla legge 702/55 invece si è assistito ad una progressiva diminuzione delle domande che solo nell'ultimo anno sono aumentate, peraltro le istanze presentate nel passato spesso riguardano iniziative di piccola entità di cui non è provata l'utilità "nazionale", per questo è in fase di approntamento una circolare che disciplini con precisione i criteri e l'iter procedimentale ai quali l'amministrazione si atterrà.



Ministero delle Attività Produttive

Contributi ad enti ed organismi che promuovono l'internazionalizzazione delle imprese (Promotion)

Nell'ambito delle voci del riparto in oggetto relative ai contributi finalizzati allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'estero si possono individuare cinque linee di intervento, raggruppabili in due tipologie: 1) una serie di funzioni assicurano l'erogazione di contributi finanziari a soggetti che dimostrano di saper realizzare progetti promozionali validi e coerenti con le direttive impartite dal Sig. Ministro con il Programma promozionale; 2) una seconda serie di funzioni riguarda invece il riconoscimento delle Camere italiane all'estero e delle camere miste in Italia.

Le linee di attività, regolate da altrettante leggi e norme di attuazione, sono le seguenti:

- | | |
|------------------------|---|
| ➤ legge 1083/54 | contributi a favore di enti, associazioni e camere miste |
| ➤ legge 83/89, | contributi a favore di consorzi export formati da PMI |
| ➤ legge 394/81, art.10 | contributi a favore di consorzi agroalimentari e turistici |
| ➤ legge 518/70 | - riconoscimento di camere italiane all'estero;
- erogazione di contributi |
| ➤ legge 580/93, | riconoscimento di camere miste in Italia |

A queste linee bisogna aggiungere gli accordi di settore stipulati ai sensi del d.lgs. n.143/98.

Il contributo è basato su una percentuale (variabile tra il 40% ed il 70%, a seconda della legge di intervento) della spesa promozionale effettivamente sostenuta dai destinatari. L'esiguità dei fondi disponibili raramente ha consentito di erogare la percentuale prevista ed è quindi necessario applicare un abbattimento che può raggiungere anche il 25%. Ciò non avviene per gli accordi di settore, perché questi vengono stipulati solo se sussistono le relative disponibilità finanziarie. Possono anzi aversi dei residui.

Il fine specifico della disciplina relativa alla erogazione dei contributi è quello di sostenere finanziariamente le iniziative promozionali volte a sviluppare le relazioni commerciali con l'estero. Negli ultimi anni la gestione dei contributi è stata profondamente innovata con una serie di modifiche che hanno portato a superare la vecchia logica degli interventi a pioggia e a privilegiare invece le azioni promozionali più meritevoli attraverso l'introduzione graduale della progettualità. Nel corso del 2001, la procedura della preventiva approvazione dei progetti e della successiva liquidazione sulle spese effettivamente sostenute è stata estesa anche ai consorzi di cui alla legge 83/89.

La proposta di ripartizione dei fondi in relazione a questa finalità per l'anno 2002 tiene conto del tiraggio delle singole linee di intervento e dell'evoluzione della spesa e degli interventi effettuati negli anni scorsi per ogni singola misura.



*Il Ministro
delle Attività Produttive*

di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 28 dicembre 2001 n.448 che all'articolo 32 comma 2 stabilisce che gli importi dei contributi dello Stato in favore dei soggetti indicati nella tabella 1 della stessa legge siano iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero e che il relativo riparto sia effettuato ogni anno, entro il 31 gennaio, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.11 della legge 15/3/1997, n.59", che istituisce il Ministero delle Attività Produttive come risultato della confluenza del soppresso Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e del soppresso Ministero del Commercio con l'Estero, attribuendo competenze anche del soppresso Ministero del Tesoro e del soppresso Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

VISTA la legge 28 dicembre 2001 n.449 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004", ed in particolare l'annesso stato di previsione del Ministero delle Attività Produttive (tabella n.03) che prevede per l'unità previsionale di base "Contributi ad enti ed altri organismi"(3.1.2.4) di pertinenza del centro di responsabilità 3 "IMPRESE" uno stanziamento di 27.353.221 €;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31 dicembre 2001 recante "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002", con il quale il suddetto stanziamento di 27.353.221 € è stato iscritto nel capitolo 2280;

TENUTO CONTO che, ai sensi della citata legge n.448/01, il Ministro delle Attività Produttive deve provvedere con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze al riparto della suddetta dotazione finanziaria;

VISTO l'art.120 del DPR 24 Luglio 1977, n. 616 e la direttiva 10 marzo 1999 concernente sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento delle piccole imprese;

VISTO l'art.23, comma 2, del R.D. 31 Ottobre 1923, n. 2523 modificato con DPR 24 Aprile 1948, n.718;

VISTA la legge 21 giugno 1986, n. 317, art.8, che prevede la concessione di un contributo annuo forfetario agli organismi italiani di normalizzazione;



Il Ministro delle Attività Produttive

VISTA la legge 24 Aprile 1998, n.128 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee – Legge Comunitaria 1995-1997” ed in particolare l’articolo 46, comma 3, che dà al Ministero delle Attività Produttive la possibilità di assegnare, nel riparto di cui sopra, contributi specifici all’ente competente nei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono, per la salvaguardia della sicurezza, la pubblicazione integrale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di norme nazionali che traspongono norme armonizzate europee;

VISTA la legge 4 marzo 1958, n. 174 che all’articolo 12 prevede la concessione di contributi una tantum a favore di enti che, senza scopo di lucro, svolgano attività dirette ad incrementare il movimento di forestieri od il turismo sociale o giovanile;

VISTA la legge 4 agosto 1955, n.702 che prevede la concessione di contributi a favore di enti pubblici o di diritto pubblico per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico;

VISTE le leggi 29 ottobre 1954, n.1083 e successive modifiche; 1° luglio 1970, n.518, 21 febbraio 1989 n.3, 29 luglio 1981, n.394; che prevedono rispettivamente la possibilità di erogare contributi ad enti ed associazioni per lo sviluppo delle esportazioni italiane, alle Camere di commercio italiane all’estero per l’opera svolta a favore delle esportazioni ed ai consorzi agroalimentari e turistico alberghieri per l’attività promozionale a favore delle esportazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.143, che, all’articolo 22 comma 1, prevede la possibilità di erogare contributi, relativamente al tema dell’internazionalizzazione delle imprese, anche ad altri soggetti non ricompresi in quelli sopraindicati;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni Parlamentari del Senato e della Camera dei Deputati, espressi nelle sedute rispettivamente del

DECRETA

Articolo unico

1. Lo stanziamento di 27.353.221 € di cui al capitolo 2280 iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base 3.1.2.4 “Contributi ad Enti ed altri Organismi” dello stato di previsione del Ministero delle Attività Produttive per l’anno 2002 è così ripartito:



*Il Ministro
delle Attività Produttive*

- Sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento delle piccole industrie	€	212.264
- Contributi per il funzionamento delle Stazioni Sperimentali	€	750.000
- Contributo annuo forfetario agli organismi di normalizzazione italiani	€	800.000
- Contributo spese per la pubblicazione di norme per la salvaguardia della sicurezza (art.46, comma 3, l.128/98)	€	500.000
- Contributi a favore di Enti o Associazioni che svolgano senza fini di lucro attività dirette ad incrementare il movimento dei forestieri o il turismo sociale o giovanile (legge 174/58)	€	154.937
- Contributi per iniziative e manifestazioni di carattere nazionale o pluriregionale che interessino il movimento turistico (legge 702/55)	€	169.993
- Contributi ad Associazioni ex legge 1083/54	€	9.250.000
- Contributi alle Camere di commercio italiane all'estero (l.518/70)	€	8.806.000
- Contributi ai consorzi multiregionali all'export	€	4.490.000
- Contributi ai consorzi agro turistici	€	440.027
- Contributi ex d.lgs. 143/98 (accordi associazioni di categoria)	€	1.780.000

2. Il contributo destinato agli organismi di normalizzazione italiani sarà ripartito applicando i criteri disposti dal D.M. 16 Novembre 1992, n.568.

Roma,

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE